

Francesco Salvestrini

Gli statuti delle "quasi città" toscane (secoli XIII-XV).*

[A stampa in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo* (Atti del VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron 2003, pp. 217-242. © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali".]

1 - Premessa. "Quasi città": alcuni spunti di riflessione.

Affrontare lo studio di un testo normativo sorto in un ordinamento a carattere repubblicano implica necessariamente il sincrono approfondimento della realtà istituzionale, politica e sociale che in vario modo lo ha elaborato per esserne poi disciplinata, e della quale, in ultima analisi, esso risulta espressione.

Mi sembra opportuno premettere alcune considerazioni in rapporto al titolo del presente contributo. In un primo momento avevo pensato di abbandonare il termine molto noto ma ormai un po' abusato di "quasi città" che mi era stato proposto dagli organizzatori del convegno. Era, infatti, mia intenzione sostituirlo con lemmi per certi aspetti più generici ma meno "connotati" dall'uso storiografico, come "centri minori", "comunità semiurbane", "città intermedie" o "comuni semicittadini". Ho poi deciso di mantenere la geniale definizione sviluppata circa dieci anni fa da Giorgio Chittolini e avanzata a suo tempo da Gioacchino Volpe¹ perché ho ritenuto che un'indagine sulla normativa toscana che prescindesse dalla legislazione delle maggiori città-stato così come dalle carte delle collettività di villaggio offrisse l'occasione per riesaminare criticamente questo assunto di notevole pregnanza concettuale; indicando, parallelamente, nella produzione statutaria un elemento importante di oggettiva qualificazione.

Le quasi città di cui presenteremo la legislazione furono centri che in età comunale (XIII-XV secolo) raggiunsero una notevole consistenza demografica (nell'ordine dei 3-5.000 abitanti, ma, in certi casi, fino a 10-15.000 prima delle grandi crisi del secondo Trecento)². Esse si caratterizzarono per una struttura sociale, un apparato istituzionale e un'organizzazione del lavoro nettamente diversi rispetto a quelli dei *castra*, dei piccoli borghi o delle semplici *ville*, cioè di quegli insediamenti che, in senso lato, si riassumono nella definizione di comunità rurali³.

Tali agglomerati furono numerosi nell'Italia comunale. Fu anche la loro presenza, e non solo quella delle grandi repubbliche urbane, a connotare la Toscana come "terra di città"⁴. Sul piano dei rapporti con le campagne circostanti, data la loro funzione di centri politico-amministrativi, non si distinsero concettualmente dai nuclei demici maggiori⁵. In alcune sezioni della regione

* Ringrazio Gabriella Piccinni per gli spunti di riflessione e l'invito a ridiscutere la nozione di "quasi città".

¹ VOLPE G., *Il Medio Evo*, Roma/Bari 1990³ (1 ed. 1926), p. 247; CHITTOLINI G., "Quasi-città". *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, «Società e Storia», XIII, n. 47, 1990, pp. 3-26 (rist. in IDEM, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104). Sono tornati sulla questione e sull'uso-abuso della definizione: Chittolini stesso, *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-settentrionale*, in *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, Atti del Convegno (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992), a cura di Nencini P., Castelfiorentino 1994, pp. 11-37; e BALESTRACCI D., *La Valdelsa e i suoi statuti. Alcune riflessioni*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa*, Atti della Giornata di Studio (Gambassi Terme, 13 giugno 1998), «Miscellanea Storica della Valdelsa», CV, n. 2, 1999, pp. 7-18: 7, nota 1.

² Ricordiamo che un'indagine sul popolamento delle città italiane ha posto come soglia "reale" dell'urbano in Toscana, prima delle crisi di metà Trecento, una popolazione di 5.000 abitanti (GINATEMPO M., SANDRI L., *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, pp. 41 e 53; cfr. anche pp. 105-115 e 139-149).

³ Per l'analisi delle differenti posizioni storiografiche fra chi ha sostenuto la limitatezza di questi centri minori, la loro scarsa vivacità economica e i loro stretti legami col mondo rurale, e coloro che hanno visto (a partire proprio dal caso toscano) nella presenza di questo reticolo cittadino "minore" un tipico connotato dell'urbanesimo comunale, cfr. GINATEMPO M., *Dietro un'eclissi: considerazioni su alcune città minori dell'Italia centrale*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del Convegno (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 35-76: 37-38.

⁴ Cfr. CHERUBINI G., *Una "terra di città": la Toscana nel basso Medioevo*, in IDEM, *Scritti toscani. L'urbanesimo medievale a la mezzadria*, Firenze 1991 (1 ed. 1977), pp. 21-33. Cfr. al riguardo anche PINTO G., *Dalla tarda antichità alla metà del XVI secolo*, in DEL PANTAL., LIVI BACCI M., PINTO G., SONNINO E., *La popolazione italiana dal Medioevo a oggi*, Roma/Bari 1996, pp. 1571: 37-38, 41-44.

⁵ Cfr. ZORZI A., *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di Chittolini G. e Willoweit D., Bologna 1994, pp. 279-349: 281-

caratterizzate dall'assenza di città, come la Maremma, la Valdinievole o la parte centrale del Valdarno inferiore, essi inquadrarono politicamente gli spazi rurali, giungendo a controllare vaste aree territoriali⁶. Si adatta perfettamente alla Toscana comunale la definizione proposta da Marcel Roncayolo per la cosiddetta «città di medie dimensioni», intesa come «quella che, pur distinguendosi dal proprio contesto territoriale e dalla campagna [...] definisce perfettamente al loro interno il proprio ruolo»⁷.

Secondo una tradizione eminentemente italiana, soltanto le sedi di ordinario diocesano potevano fregiarsi del titolo di *civitates*⁸. È stato più volte ribadito⁹ che questa classica nozione non chiarisce la specificità degli insediamenti in questione. Per restare all'esempio toscano, se Volterra, Massa Marittima o Cortona furono sedi vescovili (quest'ultima solo dal 1325), e, come vedremo, tipici esempi di quasi città secondo l'accezione che cerchiamo di definire, non rientrano in questa categoria le minori *civitates* di Fiesole, Sovana e Chiusi, o, ancor meno, le decadute Luni e Populonia; per non parlare di quella artificiale e artificiosa trasformazione di un semplice borgo rurale in città ideale del Rinascimento che segnò il passaggio da Corsignano a Pienza. D'altro canto saranno da ritenere delle quasi città Prato, San Gimignano, Montepulciano, Pescia, San Miniato al Tedesco, Borgo Sansepolcro e Colle Val d'Elsa, che non furono *civitates* o che, per la maggior parte, lo divennero solo in età moderna¹⁰; allorché, significativamente, aspirarono a tale rango accanto a quello ancor più illustre di città o patria "nobile"¹¹.

Un indice empirico finora poco considerato ma utile per individuare nuclei demici assimilabili a quasi città può essere, a partire dalla seconda metà del secolo XIII, il numero di conventi degli ordini mendicanti. È infatti nota la vocazione urbana di queste congregazioni religiose. Riprendendo le considerazioni, per la verità in molte sedi criticate, alla base dell'inchiesta diretta da Jacques Le Goff sul rapporto città-insediamenti mendicanti, potremmo assimilare alcune quasi città toscane a quelle che lo storico francese ha definito città "à trois couvents", ossia centri che ospitavano i tre ordini maschili più diffusi (francescani, domenicani e agostiniani). Questi abitati non erano così ampi da poter accogliere le congregazioni minori, oppure più insediamenti di uno stesso ordine (maschili e femminili), ma presentavano un livello di "urbanità" tale da attrarre almeno una casa delle *familiae* maggiori¹². Nel nostro caso vediamo come Prato, San Miniato, San Gimignano e Cortona avessero i tre conventi degli ordini principali, Montepulciano anche il convento dei serviti; Colle Val d'Elsa, Volterra, Massa Marittima e Sansepolcro due cenobi (francescano e agostiniano, Sansepolcro francescano e servita); Pescia i soli francescani.

286; ALBINI G., *I podestà delle "quasi-città" dell'Italia padana, tra aspirazione all'autonomia e volontà di controllo*, in *I podestà dell'Italia comunale*, Parte I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di Maire Vigueur J.-C., vol. I, Roma 2000, pp. 147-165: 147.

⁶ CHITTOLINI G., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 318-321.

⁷ RONCAYOLO M., *La città. Storia e problemi della dimensione urbana*, Torino 1988 (1 ed. 1978), p. 40.

⁸ Il rapporto tra città e sede vescovile fu oggetto tra i giuristi di una lunga discussione, sulla quale KOBLEK G., *Zur Problematik von "civitas-Stadt" im Mittelalter*, in *Lexicon des Mittelalter*, vol. II, München/Zürich 1983, alla voce *Civitas*, coll. 2113-2114.

⁹ Cfr. ad esempio BALESTRACCI D., *Personaggi in cerca di autore: gli statuti delle città intermedie della Toscana medievale*, in *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione, Elaborazione informatica*, Atti delle Giornate di Studio (Ferentino, 20-21 maggio 1989), Roma 1991, pp. 19-23: 19.

¹⁰ Nell'ordine: Borgo Sansepolcro 1515, Montepulciano 1561, Colle 1592, San Miniato 1622, Prato 1653, Pescia (città dal 1699) 1726, Pontremoli 1787, Livorno 1806, Modigliana 1859 (per le implicazioni politiche che furono all'origine di queste promozioni cfr. FASANO GUARINI E., *Nuove diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento*, in *Colle di Val d'Elsa ...*, cit., pp. 39-63: 44, 46-52, 58-59). Cfr. anche CHITTOLINI G., *Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento*, in *Forme e tecniche del potere nelle città (secoli XVI-XVII)*, a cura di Bertelli S., «Annali della Facoltà di Scienze Politiche», Università di Perugia, XVI, 1979-80, pp. 275-296; BIZZOCCHI R., *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987, pp. 68-74.

¹¹ MARRARA D., *La città di Colle Val d'Elsa nel quadro delle "patrie nobili" toscane*, in *Architettura e politica in Valdelsa al tempo dei Medici*, Atti del Convegno (Poggibonsi, 3 gennaio 1981), «Miscellanea Storica della Valdelsa», LXXXVIII, n. 3, 1982, pp. 165-175.

¹² Cfr. LE GOFF J., *Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale: L'implantation des ordres mendiants. Programme-questionnaire pour une enquête*, «Annales E.S.C.», XXIII, n. I, 1968, pp. 335-348, in partic. 337-339.

Le più ovvie obiezioni a questo schema di riferimento sono che il numero di insediamenti regolari poteva dipendere dall'importanza strategica di un centro abitato, e quindi essere consistente anche in piccole città situate in ottima posizione geografica. Al contrario, i conventi potevano essere pochi in comunità importanti a causa delle resistenze opposte dal clero secolare o da preesistenti e concorrenti insediamenti benedettini (in tal senso va visto lo scarso numero di istituti in località come Volterra e Borgo Sansepolcro)¹³. Questo indice appare comunque significativo in quanto strettamente connesso, se non all'entità demografica, all'articolazione socio-economica e al rilievo strategico di certi abitati. Esso, tuttavia, non basta a identificare la tipologia urbana che ci interessa, soprattutto perché, come il concetto di *civitas*, limita al referente istituzionale-ecclesiastico la definizione di comunità che devono essere valutate in relazione a parametri di carattere più generale.

Non meno parziali, però, risultano altri indicatori, come la partecipazione al commercio internazionale sul modello delle più cospicue repubbliche mercantili, che interessò solo parte di queste località e non oltre i primi decenni del secolo XIV (coinvolgendo, per converso, alcuni comuni semirurali); o la divisione politica in fazioni contrapposte, ricorrente nelle grandi e nelle minori città, così come in alcune comunità di castello.

Dov'è allora la specificità? Cosa rende diversa la *civitas* di Volterra da quella di Arezzo, non molto più ricca di abitanti (15, 20.000), o anche dalla maggiore *civitas* pisana, assimilandola, invece, ad un centro castrense istituzionalmente soggetto all'autorità del proprio vescovo, qual'era, nella fattispecie, la ricca San Gimignano? Perché Prato e Pistoia, quasi ugualmente popolate, da sempre sono ritenute due realtà differenti?

Le risposte vanno cercate nella storia di ogni città. Esistono, tuttavia, dei tratti comuni. Giorgio Chittolini ha rilevato come un tipico contrassegno di tali località fosse la volontà di emancipazione dalla tutela dei centri maggiori¹⁴. Al riguardo occorre sottolineare che l'organizzazione istituzionale e la produzione statutaria non presentarono in questi comuni molti elementi di originalità. Essi dipesero in maniera più o meno consistente dall'influenza politico-culturale delle maggiori città-stato. Allorché si rifacevano agli statuti urbani come a modelli precipi per la loro normazione, per la progressiva definizione degli istituti giuridici e per la stessa costituzione degli apparati di governo, tali municipi rinunciavano ad un carattere fondamentale di quella che era all'epoca la dimensione urbana. Trarre strumenti legislativi dalle città più importanti, magari anche per sancire l'autonomia locale, era una implicita ammissione di deficienza e debolezza che col tempo si tradusse in soggezione politica.

Possiamo dunque identificare le quasi città osservandole in primo luogo *sub specie* normativa? Questo indice ci appare di indubbio rilievo, sebbene risulti per certi aspetti ancora insufficiente. I modelli istituzionali, amministrativi e legislativi accolti da tutte le collettività non propriamente urbane derivavano da una comune cultura di governo che giuristi e politici diffondevano ovunque, e che poteva pervenire ai centri minori anche senza il tramite delle grandi città vicine¹⁵. Non è, del resto, escluso che le maggiori repubbliche siano state debitrice di alcune scelte istituzionali maturate nell'ambito delle quasi città; per quanto non sia agevole, su un piano comparativo, identificare e valutare tale tipo di mediazione. Resta comunque evidente, e lo si verifica proprio negli statuti, che questi centri si sentivano di fatto subalterni e variamente soggetti all'influenza delle città. Dalla loro stessa "insufficienza" - tangibile al di là delle dichiarazioni di principio - derivava implicitamente una forma di identità.

"Quasi città" appare, dunque, un'espressione corretta, purché "quasi" non si intenda come "non più" o "non ancora", ma indichi una condizione che, pur non senza dinamismo, qualifichi certe realtà fornite di tratti peculiari. La consapevolezza di essere "altro" dalle comunità rurali (le quali

¹³ VAUCHEZ A., *Les Ordres mendiants et la reconquête religieuse de la société urbaine*, in *Histoire du Christianisme des origines à nos jours*, dir. Mayeur J.-M., Pietri Ch. et L., Vauchez A., Venard M., vol. V, *Apogée de la Papauté et expansion de la Chrétienté (1054-1274)*, Paris 1993, pp. 767-793: 789-791.

¹⁴ CHITTOLINI G., "Quasi città...", cit., pp. 10, 14-17.

¹⁵ Cfr. in proposito CARONI P., *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'Incontro di Studi (Ascona, 11-13 novembre 1993), «Archivio Storico Ticinese», XXXII, n. 118, 1995, pp. 129-160; ASCHERI M., *Il "dottore" e lo statuto: una difesa interessata*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX, 1996, pp. 95-113: 95-96, 102-106; distribuito in formato digitale da "Reti Medievali".

venivano spesso da loro controllate), ma anche "altro" rispetto alle città maggiori, che erano fonti di ispirazione, timore e reverenza, e di esserlo nello specchio dei loro statuti, non esaurisce la definizione delle quasi città, ma offre un dato ulteriore per la loro identificazione: centri idealmente proiettati verso la condizione urbana, nella certezza, tuttavia, di non poterla raggiungere.

2 - *Gli statuti delle quasi città toscane.*

Gli statuti municipali delle quasi città toscane¹⁶ costituiscono un interessante oggetto di studio per gli elementi esogeni che sempre li caratterizzano non meno che in rapporto alle loro peculiarità. Si tratta di codici dalla tipologia alquanto formalizzata: testi imperativi di struttura complessa contenenti regole sostanziali e processuali; molto più ampi e articolati delle carte rurali, ma nel contempo diversi dai costituiti cittadini.

In quelle realtà municipali che, almeno in via teorica, potevano dirsi soggette unicamente all'Impero, tali volumi appaiono per certi aspetti più "completi" di quanto non lo siano alcuni codici urbani. Dovevano, infatti, trovare spazio nelle loro partizioni tutti gli articoli di legge e le solenni enunciazioni presenti nei costituiti delle maggiori città. Ma vi era anche la disciplina dei molti enti istituzionali che agivano all'interno del contesto municipale; laddove i costituiti di Firenze, Pisa o Siena demandavano alla normativa delle singole magistrature, a quella dei nuclei corporativi, delle fraternite e così via.

L'acquisizione di modelli legislativi provenienti dalle carte delle maggiori repubbliche spesso scaturiva dallo schieramento politico che accomunava *municipia* grandi e intermedi (per cui i centri guelfi si ispiravano alle città guelfe, quelli ghibellini alle città ghibelline), ma non implicava necessariamente, sul piano giurisdizionale, l'ufficiale assoggettamento del comune minore all'area di vigenza della normazione cittadina¹⁷. Nei casi in cui, a prescindere dal diritto comune, gli statuti non rinviavano a normative superiori per il regolamento dei rapporti e delle questioni civili o per il giudizio sulle più gravi cause criminali, essi costituivano le leggi fondamentali e i principi costituzionali di città-stato indipendenti¹⁸.

Abbiamo dunque di fronte, nella maggior parte dei casi e almeno fino ai primi decenni del secolo XIV, testi legislativi a connotazione "giurisdizionale" (nell'accezione bartoliana del termine *iurisdictionis*)¹⁹, che facevano riferimento a comunità autonome insignite di una speciale e riconosciuta dignità, opportunamente richiamata in primo luogo nei proemi. Per conseguenza tali raccolte di materia giuridica presentavano profili di vigenza extraurbana che si estendevano ai

¹⁶ Ci occuperemo in questa sede degli statuti municipali, trascurando i codici delle arti, delle confraternite, delle fazioni politiche e degli altri enti non territoriali, la cui presenza nelle quasi città fu, comunque, un indice di vitalità normativa.

¹⁷ Certamente la dipendenza della legislazione locale da quella delle città maggiori fu anche legata alla presenza dei rettori forestieri. Ad esempio, stando ad una recente analisi, oltre il 50 % dei magistrati fiorentini che dal tardo Duecento si recarono come ufficiali forestieri fuori del loro stato andò in soli sei comuni della regione: Colle, San Gimignano, Prato, Pistoia, Volterra e San Miniato (RAVEGGI S., *I rettori fiorentini*, in *I podestà dell'Italia comunale* ... cit., Parte I, vol. I, pp. 595-643: 608).

¹⁸ Sui concetti di indipendenza e autonomia in rapporto alla città comunale cfr. le differenti opinioni di MECCARELLI M., *Statuti, potestas statuendi e arbitrium: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998), a cura di Menestò E., Spoleto 1999, pp. 87-124, che tende a sottolinearne la relatività, e ASCHERI M., *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, «Le carte e la storia», V, 1999, pp. 16-28, che invece valorizza l'originalità dell'esperienza "statuale" espressa dal comune urbano. Entrambi i contributi sono distribuiti in forma digitale da "Reti Medievali".

¹⁹ Come è noto Bartolo distingueva le *civitates liberae* da quelle soggette prendendo come punto di riferimento l'attività degli organi di governo. Ad essi, in ambito urbano, oltre alla gestione dei beni pubblici (*administratio*), spettava l'*opera pertinens ad causarum decisiones*, ossia la potestà giudiziaria e normativa che egli qualificava col termine *iurisdictionis*. Quest'ultima, intesa come facoltà necessaria per amministrare il diritto (*ius dicere*) e stabilire l'equità (*aequitatem statuerè*), era, appunto, una prerogativa delle magistrature cittadine (di città maggiori e minori), che estendevano il loro controllo a un territorio soggetto esercitando su di esso il *merum et mixtum imperium*. Cfr. su questi temi COSTA P., *Iurisdictionis. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 120-124, 161-164, 253-262; e STORTI STORCHI C., *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di Chittolini G. e Willoweit D., Bologna 1991, pp. 319-343, in partic. pp. 322 sgg.

territori variamente soggetti, i cui comuni rurali spesso mancavano di statuti proprio perché governati in base ad alcune consuetudini riassunte e legittimate dai centri dominanti²⁰.

Ma anche altri elementi assimilavano questi testi a quelli delle più grandi repubbliche urbane. Basti pensare all'abbondante normativa processuale, ai dettami sull'edilizia e sulla viabilità, alla disciplina morale e a quella religiosa, nonché all'astrazione del concetto di delitto che ispirava la legislazione latamente penale, in grado di teorizzare alcune nozioni generali applicate ad ogni tipo di reato perseguibile, come ad esempio il richiamo dell'elemento soggettivo, la presenza di discriminanti, l'imputabilità, le circostanze del reato, le attenuanti e così via. Per quanto poi concerne la progettualità normativa mirante alla gestione delle risorse ambientali, le quasi città si dimostravano particolarmente attente al corretto sfruttamento dei beni collettivi (soprattutto terre e infrastrutture agricole), più di quanto non lo fossero molti comuni urbani, data la grande importanza che per i centri minori rivestivano gli usi civici e l'economia rurale²¹.

Vi era, pertanto, una mutuazione delle altrui scelte legislative che, tuttavia, non elideva ampi margini di iniziativa derivanti dall'attenzione alle esigenze locali, soprattutto in tema di diritto privato, di processo civile e di fedeltà alla consuetudine²². Si potrebbe osservare che tale modo di procedere non differiva di molto da quello dei centri maggiori. Resta, però, evidente un diverso livello di autonomia. Le grandi repubbliche come Firenze e Siena potevano ispirarsi dove meglio credevano (al diritto comune, alla locale consuetudine, alla normativa di altre città, alla legislazione imperiale e pontificia). I centri minori, al contrario, finivano in genere per rivolgersi ad una o due città ad essi più vicine, le quali erano politicamente o culturalmente egemoni e risultavano, perciò, referenti imprescindibili.

Nel presente contributo non sarà possibile, se non tramite alcuni accenni, rilevare per ogni statuto che prenderemo in esame le forme di dipendenza dalla normazione cittadina. L'individuazione di tali elementi richiede un dettagliato raffronto testuale che devo necessariamente rinviare ad altra sede. Tuttavia ritengo che anche pochi riferimenti potranno essere sufficienti a suggerirne l'esistenza.

Lo schema tipico degli statuti in oggetto era quello quadripartito di ascendenza urbana (ma sono numerosi anche i volumi in cinque libri). Accanto agli articoli che definivano gli apparati istituzionali, ovunque presenti anche se con estensione variabile in rapporto alla complessità degli organi di governo, gli statuti di questi centri comprendevano, in genere, la *distinctio* del civile e quella del criminale, estese alla procedura e al diritto sostanziale.

Se in alcuni casi si ha notizia di statuti che risalgono al tardo secolo XII, questi, analogamente alle fonti urbane, si conservano soprattutto dai primi decenni del Duecento, e conoscono il loro periodo di maggiore fioritura dalla prima metà del secolo successivo. Essi sottesero di regola, soprattutto nelle stesure tre-quattrocentesche, una notevole precisione tecnico-lessicale e una preparazione "dotta" alla loro redazione, talora anche più evidente (come è il caso di San Gimignano) che non nei contesti di ambito cittadino. Molti statuti di quasi città vennero, infatti, stilati da collegi di notai, magari coadiuvati da collaboratori esterni che potevano anche essere giuristi di chiara fama. Il confronto tra le stesure di differenti comunità e, soprattutto, fra codici dello stesso municipio succedutisi nel tempo e più volte rielaborati evidenzia una progressiva razionalizzazione dei contenuti.

L'originalità e la ricchezza di questi testi normativi conobbe dal primo Quattrocento una relativa stagnazione connessa alla perdita definitiva dell'autonomia politica. Numerosi statuti, una volta abbandonato il connotato imperativo, divennero poco più che carte di buon governo dal carattere, ormai, esclusivamente amministrativo. Tuttavia non si disperse la vivacità legislativa espressa nei

²⁰ Sulla consuetudine cfr. GARANCINI G., *Consuetudo et statutum ambulans pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso medio evo*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LVIII, 1985, pp. 19-55.

²¹ Rinvio in proposito a SALVESTRINI F., *Law, Forest Resources and Management of Territory in the Late Middle Ages: Woodlands in Tuscan Municipal Statutes*, in *Forest History: International Studies on Socio-economic and Forest Ecosystem Change*, ed. Agnoletti M. and Anderson S., Wallingford, Oxon (UK)/New York 2000, pp. 279-288.

²² Cfr. SALVESTRINI F., *Gli Statuti municipali*, in *Storia della civiltà toscana, I, Comuni e Signorie*, a cura di Cardini F., Firenze 2000, pp. 99-114: 110-111. Sul livello di originalità della legislazione prodotta dai centri minori rispetto alla normativa statutaria urbana cfr. *Gli Statuti di Castel San Giovanni*, a cura di Falconi E., Parma 1963, *Introduzione*, pp. XXXVII-XL.

secoli dalle minori città, evidente nell'attaccamento che anche tali comuni sempre dimostrarono per i loro scritti dispositivi: simboli e depositi dell'antica autonomia, garanti dei privilegi politici e fiscali ottenuti nei capitoli e nei patti di sottomissione, custodi della specificità normativa locale avvertita collettivamente come uno specchio di identità.

3 - *Gli statuti del secolo XIII.*

Ma procediamo con ordine. Nella Toscana delle città l'esigenza di "scritturazione" (*Verschriftlichungsprozess*), nei termini evidenziati dai lavori di Hagen Keller per la documentazione duecentesca di ambito municipale, risultò senza dubbio una delle più forti²³. La stessa affermazione dei regimi di popolo fornì un impulso notevole alla codificazione legislativa, chiamata a sancire le trasformazioni politiche e a definire compiutamente i nuovi assetti istituzionali²⁴.

Purtroppo gran parte della normativa più antica non risulta oggi direttamente disponibile. Uno degli esempi maggiormente precoci è rappresentato dagli statuti del comune di Volterra²⁵. Nel panorama normativo della Toscana medievale, se si eccettuano le statuizioni pisane e pistoiesi, il codice volterrano del 1210, composto in parte da materia giuridica precedente, costituisce il più antico statuto cittadino attualmente conservato nella sostanziale integrità²⁶. Proprio perché molto risalente e abbastanza dettagliato, questo testo consente di analizzare compiutamente la vicenda del comune in età consolare e durante il passaggio al regime podestarile²⁷.

Il volume, riformato fino al 1222, presenta un'interessante trascrizione di alcuni passi evangelici. Su di essi ponevano le mani i magistrati cittadini chiamati ad osservare il dettato legislativo. A questi scritti fa seguito il giuramento del podestà, che tramanda la stesura in prima persona del breve. Il dettato più antico appare strutturato in modo semplice e raccoglie la normativa in ordine cronologico. Tuttavia, già in un codice perduto del 1223 si era tentata una coordinazione delle norme per materie, realizzata col testo dell'anno successivo. Lo statuto del 1224 presenta varie suddivisioni del *corpus* normativo, che riuniscono buona parte degli articoli di legge²⁸. Nel proemio è sancita la vigenza extraurbana del dispositivo («totius Vulterrane civitatis eiusque districtus»)²⁹. Esso concede, almeno formalmente, un ruolo politico ancora significativo all'autorità vescovile e alla chiesa locale, cercando di ricomporre su un piano ideale il dissidio esistente fra potere civile ed ecclesiastico («ecclesia est capud et principium totius Vulterrane civitatis eiusque districtus»)³⁰.

Fra tutti i codici delle città minori toscane, quello volterrano (insieme al volume sangimignanese), anche in virtù della sua antichità, presenta forse il maggior livello di autonomia strutturale. E'

²³ KELLER H., *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, «Frühmittelalterliche Studien», XXII, 1988, pp. 286-314, in partic. 286-287, e, in rapporto agli statuti, 290-291.

²⁴ Sul *populus* e sui riflessi normativi della sua affermazione in alcune città minori toscane cfr. MUZZI O., *L'organizzazione del *populus* nel primo Trecento dagli statuti di alcune terre valdelsane*, in *La Toscana et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société, croyances*, Mélanges offerts à Charles-M. de La Roncière, Aix-en-Provence 1999, pp. 217-238.

²⁵ *Statuti di Volterra, I (1210-1224)*, a cura di Fiumi E., Firenze 1951. Per l'abbondante e importante storiografia sulla città cfr. la rassegna di CHERUBINI G., *La storiografia su Volterra medievale*, in *Volterra. Dagli albori del comune medievale alla rivolta antifrancese del 1799*, Atti del Convegno (Volterra, 8-10 ottobre 1993), «Rassegna Volterrana», LXX, 1994, pp. 5-17.

²⁶ Cfr. BUSCH J. W., *Einleitung Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen Pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, herausgegeben von Keller H. und Busch J. W., München 1991, pp. 1-14: 5.

²⁷ Su questo testo e sulla sua edizione cfr. ZORZI A., *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani dei secoli XIII-XV*, «Rassegna Volterrana», LXXV, 1998, pp. 33-43: 37-40.

²⁸ «Constitutiones ad mulieres spectantes», «constitutiones de officio camerarii», «constitutiones de officiis potestatis et consulis», «constitutiones de pactis et conventionibus observandis», «de maleficiis», «de dampnis datis», «de bandis», «de operibus publicis», e «de iuramentis» (brevi del podestà, del giudice, del camarlengo, del camarlengo della dogana del sale, del popolo).

²⁹ *Statuti di Volterra ...*, cit., p. 108.

³⁰ *Ibidem*. Cfr. in proposito CRISTIANI E., *Vescovo e comune a Volterra nella prima legislazione statutaria*, in *Volterra. Dagli albori ...*, cit., pp. 75-82.

stata, però, puntualmente rilevata una chiara derivazione di alcune norme locali dall'antecedente o coeva statuizione pisana, soprattutto nei rapporti di diritto privato e nel dettato relativo alla materia penalistica³¹. D'altro canto, allorché Volterra, nel 1254, venne sottratta dai fiorentini all'influenza pisana e fu assoggettata per la prima volta al loro diretto dominio³², accolse e fece propri (forse già dal 1253) gli *Ordinamenta populi* fiorentini³³, in un testo così fedele alla lettera degli originali («Rubriche constituti et ordinamentorum que venerunt de Florentia») che si è ricorsi ad esso per conoscere e studiare le perdute leggi della repubblica gigliata, allo scopo di definire l'organizzazione del "Primo Popolo"³⁴.

Il comune di San Gimignano, per la sua cospicua popolazione (circa 10.000 abitanti nel tardo Duecento), la prosperità commerciale, lo sviluppo urbanistico e architettonico, e la precoce attenzione da parte degli studiosi³⁵, è divenuto il paradigma della città minore italiana e un modello di riferimento per l'urbanesimo medievale³⁶. Tuttavia, in origine, esso non era che un *castrum* del territorio volterrano soggetto all'autorità giurisdizionale del vescovo. Il comune, d'altra parte, redasse propri statuti non meno precocemente della *civitas* da cui dipendeva. Possediamo, infatti, una redazione risalente al 1255³⁷, la quale faceva seguito a stesure precedenti di cui abbiamo notizia almeno dal 1202³⁸.

Il volume più antico fu composto durante un periodo di importanti mutamenti per il centro valdelsano, allorché, dopo la morte di Federico II, si era affermata su di esso l'influenza fiorentina³⁹. Lo statuto riflette compiutamente l'avanzata organizzazione del reggimento locale, conseguente alla ricchezza e al dinamismo sociale. Esso consta di quattro libri composti da poco meno di cento rubriche ciascuno. La materia giuridica, disposta in maniera ordinata, prevede una prima partizione dedicata all'assetto istituzionale (elezione e giuramento delle supreme magistrature), che segue il tipico schema della tradizione placitaria, comune, come abbiamo visto, ai codici volterrani. Il secondo libro, «De ordine iuris», contiene soprattutto la materia civile; il terzo, «De maleficiis et penis eorum», quella criminale. La quarta *distinctio*, come in altri statuti, presenta un contenuto maggiormente eterogeneo, con rubriche incentrate sull'attività edilizia, la disciplina dei mercati, le acque e le strade, la sanità pubblica, l'assistenza ai religiosi, la custodia dei castelli, la difesa e così via.

Un interessante articolo contro eretici e «paterini»⁴⁰ recepisce, sia pure in forma non letterale, i dettami legislativi della curia apostolica (*litterae* di Innocenzo IV del 1254), destinati ad ampio spazio nella statuizione cittadina⁴¹. Il codice presenta anche riferimenti precisi al diritto comune e

³¹ Cfr. MARIOTTI S., *Gli statuti medievali di Volterra (confrontati con gli statuti pisani)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza, relatore Prof. Cortese E., a. a. 1986-87.

³² ZORZI A., *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I Podestà dell'Italia comunale*, Parte I, vol. I, pp. 453-594: 477, 529.

³³ SOLAINI E., *Lo statuto del popolo di Volterra*, «Archivio Storico Italiano», s. V, L, 1912, pp. 3-38 (il testo alle pp. 9-38).

³⁴ Si veda al riguardo DE ROSA D., *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al "primo popolo" (1172-1260)*, Firenze 1995, pp. 159-171.

³⁵ Per la ricca storiografia relativa alla città rinvio a GAGLIARDI I., SALVESTRINI F., *Motivi e momenti di storia della storiografia su San Gimignano*, in *Bibliografia di San Gimignano*, a cura di Gagliardi I., Galli A., Salvestrini F., Tirinnanzi N., Città di San Gimignano/Poggibonsi 1996, pp. 15-52. Cfr. anche DE LA RONCIERE CH. M., *San Gimignano et les terres de Val d'Elsa à l'époque des Statuts*, in *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di Brogi M., Siena 1996, pp. 39-52: 39-40.

³⁶ Cfr., solo per fare un esempio, ENNEN E., *Storia della città medievale*, trad. it. Roma/Bari 1975 (1 ed. 1972), pp. 156-157.

³⁷ Parzialmente edita in appendice al volume di PECORI L., *Storia della terra di San Gimignano*, Roma 1975, pp. 662-741 (Firenze 1853).

³⁸ Cfr. ZDEKAUER L., *Il Diritto Romano nel Comune antico di San Gimignano*, «Studi Senesi», IX, nn. 2-3, 1892, pp. 137-145.

³⁹ Per il periodo cfr. WALEY D., *Il Comune di San Gimignano nel mondo comunale toscano*, in *Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secoli XII-XIV)*, vol. I, a cura di Ciampoli D., Siena 1996, pp. 11-43: 29-35.

⁴⁰ PECORI L., *Storia ...*, cit., lib. IV, rub. 22, p. 724.

⁴¹ La più recente analisi di questa normativa nel contesto di uno statuto cittadino è in *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di Ghignoli A., Roma 1998, *Introduzione*, pp. CI-CII.

alla tradizione romanistica, ed esplicita, con notevole competenza giuridica, la valenza derogatoria dello *ius proprium* municipale. Ne è un chiaro esempio l'articolo concernente i contratti stipulati dai figli non emancipati, dei quali si confermava la validità al pari dei contratti sottoscritti dai padri (eccetto che per le transazioni immobiliari), «senatus consulto macedoneano non obstante», ossia in deroga ad un senatoconsulto dell'età di Vespasiano recepito nel Digesto (14.6.4.28) e ben presente agli statutari⁴².

Lo statuto sangimignanese del 1255, come vedremo meglio oltre, fu ampiamente rimaneggiato e per molti aspetti ampliato con la nuova redazione del 1314. In ogni caso l'articolazione normativa (che servì di base al codice successivo) e la ricchezza dottrinarie della stesura duecentesca evidenziano l'alto livello della normazione locale, forse supportata da quella *schola* di diritto che, secondo la suggestiva e convincente ipotesi elaborata alcuni anni fa da Federico Martino, dovette essere operante nella cittadina valdelsana fra il 1241 e il 1250⁴³.

Non è facile capire in che misura gli statuti sangimignanesi furono il frutto eminente di esperienze locali, recepirono esempi legislativi urbani, o furono a loro volta esportatori di modelli. Certo è, per esempio, che mentre in molti comuni toscani il regime di popolo e l'influenza fiorentina valorizzarono il ruolo del capitano del popolo, a San Gimignano restò forte l'istituto podestarile. Questo dato, unito al singolare e strategico accordo siglato nel 1270 fra guelfi e ghibellini⁴⁴, suggerisce istanze di autonomia politica che si riflettevano compiutamente nella lettera dello statuto. Sappiamo, in ogni caso, che fin dalla metà del Duecento un giurisperito fiorentino coadiuvava i legislatori sangimignanesi. Non pochi fiorentini ricoprirono l'importante carica di podestà già a partire dagli inizi del secolo. Durante la prima metà del Trecento il consiglio generale del comune veniva invitato dagli ambasciatori della città dell'Arno a considerarsi «unum et idem» col popolo della dominante; una figura retorica non certo priva di contenuto⁴⁵.

La più popolosa quasi città toscana, già sul finire del Duecento dovette essere Prato. Tale castello, fondato dalla famiglia comitale degli Alberti e da questi ceduto al controllo diretto dell'Impero, divenne una delle più rilevanti comunità della regione, forte di oltre 15.000 abitanti e di numerose attività commerciali e manifatturiere⁴⁶. Ancora nel tardo Quattrocento e nei primi decenni dell'età moderna alcuni viaggiatori forestieri, come Marin Sanudo il Giovane (1483) e Marco Foscarini, ambasciatore veneziano a Firenze (1527), ne rilevavano i connotati sostanzialmente urbani. Quest'ultimo, in particolare, la definiva «castello grossissimo», e la paragonava a «Crema in Lombardia» e a «Monpellier in Francia»⁴⁷.

La normativa prodotta dal comune pratese risulta precoce ma non particolarmente ricca, soprattutto se rapportata alle dimensioni della città. Forse la scarsa autonomia politica, con il rapido passaggio dal dominio signorile al controllo diretto della repubblica di san Giovanni, non favorirono un'originale elaborazione statutaria⁴⁸. Occorre semmai ricordare che, dato il rilievo delle attività produttive, fu abbondante la normativa delle associazioni di mestiere, con statuti due-trecenteschi dell'arte dei calzolai, della lana, dei padroni dei mulini, dei cambiatori etc.; fonti su cui si è concentrata l'attenzione degli studiosi⁴⁹.

⁴² PECORIL., *Storia ...*, cit., lib. II, rub. 49, p. 697.

⁴³ MARTINO F., *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, Milano 1988, pp. 121 e 124-131. Circa l'insegnamento del diritto in alcune città minori durante il secondo Duecento, con riferimento all'area marchigiana, COLINI-BALDESCHI L., *Vita pubblica e privata maceratese nel Duecento e Trecento*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province delle Marche», VI, 1903, pp. 103-270: 138-141.

⁴⁴ In proposito WALEY D., *Guelfs and Ghibellines at San Gimignano, c. 1260-c. 1320. A Political Experiment*, «Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester», LXXII, n. 3, 1990, pp. 199-212.

⁴⁵ BROGI M., *Il Comune di San Gimignano fino allo Statuto del 1314*, in *Gli albori ...*, cit., pp. 11-37: 23-25.

⁴⁶ Cfr. Prato, *storia di una città*, vol. 1, tomi I e II, *Ascesa e declino del centro medievale (dal Mille al 1494)*, a cura di Cherubini G., Firenze 1991.

⁴⁷ Citati in CHITTOLINI G., *"Quasi città ..."*, cit., p. 4.

⁴⁸ Cfr. ZORZI A., *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, «Società e Storia», XIII, n. 50, 1990, pp. 799-825: 802.

⁴⁹ Cfr. ad es. *Breve dell'Arte dei calzolai di Prato fatto nell'anno 1347*, a cura di Guasti C., Prato 1861 (rist. anast. 1982); *Statuti dell'Arte della Lana di Prato (secoli XIV e XVIII)*, a cura di Piattoli R. e Nuti R., Firenze 1947; *Lo Statuto dell'Arte dei padroni dei mulini sulla destra del fiume Bisenzio (1296)*, a cura di Piattoli R., Prato 1936.

Dal punto di vista cronologico la situazione statutaria del comune di Prato è molto vicina a quella fiorentina. Salvo pochi testi frammentari, anteriori o coevi, il più antico e significativo costituito conservato risale, infatti, al 1292, ed è rappresentato dagli Ordinamenti delle società del popolo, connotati da una forte impronta antimagnatizia⁵⁰. Possiamo ricordare che anche in rapporto a Firenze non si hanno codici statutari, se non in forma frammentaria, fino agli anni '20 del secolo XIV, e che l'unico testo anteriore è quello contenente gli Ordinamenti di giustizia (peraltro anch'essi mutili dell'ultima parte). Gli Ordinamenti pratesi, non statuti in senso tecnico, trassero la loro struttura formale dall'analoga carta bolognese. Non a caso furono pubblicati in appendice a quest'ultima e definiti dall'editore «l'anello di congiunzione» fra gli ordinamenti felsinei del 1282 e quelli fiorentini del 1293⁵¹. Essi erano finalizzati alla definizione delle quattro società di popolo ed alla loro struttura istituzionale. Compito precipuo del testo era fissare le punizioni per magnati e ghibellini che avessero recato offesa ai membri delle *societates*. Gli articoli impongono la preminenza politica del *populus* e contengono la registrazione del breve del podestà, unito ad alcune norme di carattere più generale relative alla tutela dell'ordine pubblico. Gli ordinamenti prevedevano in maniera esplicita una loro integrazione al *corpus* degli statuti municipali, di cui costituivano la normativa più propriamente politica⁵².

Per il resto la tradizione statutaria pratese è costituita da circa cinquanta testi frammentari composti fra la metà del Duecento e il 1380, il cui stato di conservazione ha finora scoraggiato ogni opera di edizione⁵³. Si evince, comunque, da questi scarsi testimoni che sul finire del Duecento il comune di Prato presentava una redazione bipartita di impronta fiorentina: statuto del podestà e del capitano del popolo. La legislazione della repubblica gigliata dovette influire notevolmente su quella locale, specie dopo l'avvento del regime di popolo e l'istituzione - 1293 - del gonfaloniere di giustizia⁵⁴.

4 - *Gli statuti del secolo XIV.*

Come a suo tempo rilevava Enrico Fiumi in relazione agli statuti volterrani, già nel secolo XIII «la pratica legislativa aveva raggiunto, anche nei centri minori, un apprezzabile grado di compiutezza formale»⁵⁵. Tuttavia è il primo quarantennio del Trecento quello che potremmo definire il periodo d'oro per gli statuti delle quasi città toscane. Nei decenni compresi fra il 1300 e il 1340 furono soprattutto le difficoltà politiche e i sempre più numerosi sconvolgimenti bellici, così come il ridefinirsi degli schieramenti "internazionali" e la maggiore consapevolezza e competenza giuridica delle classi di governo alla guida dei comuni, che consigliarono di sottolineare con nuove stesure normative l'individualità e le prerogative degli organismi municipali. Nonostante la crisi demografica alla metà del secolo, la quale colpì duramente anche i centri minori⁵⁶, fu durante il Trecento che queste importanti comunità sperimentarono il più alto livello di originalità normativa, prima che il concretizzarsi dello stato regionale improntasse definitivamente lo schema politico-istituzionale e condizionasse in profondità la legislazione locale.

Il comune di San Gimignano si rivela, anche per quest'epoca, uno dei più interessanti. Lo statuto del 1314, concepito per essere riformato appena due anni dopo, in realtà rimase in vigore fino al 1415. Esso evidenzia l'evolversi della struttura amministrativa e dell'organizzazione giudiziaria della città turrita, nel passaggio dalla formale indipendenza politica all'ingresso definitivo

⁵⁰ *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacri e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini*, a cura di Gaudenzi A., Bologna 1888. Contiene gli *Ordinamenti sacri e sacratissimi di Prato dell'anno 1292*, pp. 341-354.

⁵¹ *Ivi*, Prefazione, p. XXII.

⁵² «Statutum fuit quod omnes et singule provisiones et ordinamenta predicta omnia et singula, que in eis scripta sunt, ut licet iacet valeant teneant et robur plenum firmitatis obtineant, [et] in omnibus aliis superscriptis ordinamentis, provisionibus et reformationibus prevaleant factis hactenus vel faciendis, et prout scripta sunt intelligantur, et in statutis communis et populi ponantur et scribantur» (*ivi*, p. 352).

⁵³ Cfr. solamente NUTI R., *Lo Spedale di Ponte Pedrino e la sua Chiesa*, «Archivio Storico Pratese», X, 1931-32, pp. 152-158; XI, 1933-34, pp. 17-25, 81-88. Contiene in XI, 1933-34: *Statuti del Comune di Prato* (Frammento anteriore al 1260 e capp. XL-XLII riguardanti lo spedale di Ponte Pedrino), pp. 85-87.

⁵⁴ *Comune di Prato. Inventario dell'Archivio antico del Comune*, a cura di Nuti R., Prato 1939, pp. 13-24.

⁵⁵ FIUMI E., *Statuti di Volterra ...*, cit., *Introduzione*, p. VI.

⁵⁶ GINATEMPO M., *Dietro un'eclissi ...*, cit., p. 35.

nell'orbita fiorentina⁵⁷. Il codice risulta particolarmente significativo perché redatto in un periodo in cui la comunità, relativamente sollevata dalle minacce di egemonia che avevano prima avanzato le maggiori città vicine, e non ancora soggetta alla repubblica di san Giovanni, riaffermò la validità e la piena legittimità delle istituzioni municipali e della legge locale, obliterando la *dedicatio* al vescovo di Volterra che, invece, ancora compariva nel 1255.

Come sopra anticipavamo, lo statuto del 1314 si compone in certa misura della materia giuridica già esistente, nonché di numerose *reformationes* e *additamenta* inserite nel corso del periodo intermedio. Esso presenta una struttura più complessa e ordinata rispetto al pur compiuto esemplare precedente, poiché prevede, ad esempio, una partizione in cinque libri. La sintassi dei testi è stilisticamente raffinata. Specialmente la prima *distinctio* ha un ordinamento per materia alquanto omogeneo e razionalmente distribuito, per cui le prime rubriche sul funzionamento degli uffici sono seguite da quelle sui salari dei magistrati. Il secondo libro raccoglie in prevalenza le norme relative alla procedura civile, le quali appaiono disposte sempre per materia (negli articoli iniziali si descrivono le fasi salienti del processo, negli altri si disciplinano le singole questioni). L'ordine, in certa misura, si perde nelle partizioni successive, per di più frammentarie. In ogni caso il terzo libro, come di consueto, regola il diritto e la procedura penale. In questa sezione, le rubriche contro il furto oppure quelle che vietavano determinate esportazioni rispecchiano con chiarezza un tipico tratto della politica economica perseguita da questi centri, animati da consistenti attività commerciali, ma orientati a interventi di tipo protezionistico che richiamavano la legislazione delle comunità rurali. La quarta e la quinta distinzione sono le più eterogenee, ma anche quelle più interessanti per chi utilizzi la fonte ai fini di una ricostruzione della realtà storica locale⁵⁸.

I giuramenti del podestà, del giudice e del camarlingo, che nella stesura duecentesca conservavano la formulazione soggettiva, nei testi del 1314 sono in terza persona. Come è stato sottolineato, il motivo va forse ricercato nell'influenza del notariato sulla prassi legislativa, e nel ricorso all'*instrumentum*, di forma oggettiva, come tipologia documentaria della cancelleria comunale⁵⁹.

Lo statuto del 1314 ridimensiona l'ufficio del giudice del comune. Questo, rispetto alla legge precedente, mantiene la competenza sulle sole cause civili, e quindi non più sulle civili e criminali⁶⁰. Molto importanti risultano gli articoli che, nel passaggio da una redazione all'altra, evidenziano un più complesso apparato organizzativo volto alla produzione e alla conservazione degli atti pubblici. Colpisce la notevole cultura giuridica, trasfusa, per esempio, nella disciplina delle prove (duello in particolare) e in quella delle pene. Da rilevare anche il ricorso, come fase saliente del processo, al *consilium sapientis* del giurista di professione⁶¹. Sul piano del diritto pubblico si segnalano, per le prescrizioni censuarie elevate e quindi per il rilievo loro attribuito, le norme concernenti le maggioranze qualificate e quelle che definiscono i compiti del sindaco incaricato di tutelare gli interessi del comune, ruolo rivestito dal giudice d'appello. Questo ufficiale fu investito dal nuovo codice di un potere molto ampio, che poteva giungere alla revoca dell'incarico ai magistrati.

L'influenza della normativa cittadina si evince dal confronto coi testi senesi e fiorentini. Solo per fare due esempi, possiamo sottolineare come proprio la figura del giudice d'appello evochi il maggior sindaco dello statuto senese; mentre l'organizzazione amministrativa del territorio soggetto richiama con chiarezza quella attuata da Firenze⁶².

⁵⁷ Cfr. BROGI M., *Il Comune ...*, cit., pp. 11-26; IDEM, *Le rubriche più antiche dello statuto del Comune di San Gimignano del 1314: qualche cenno in merito alla loro stratificazione*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa ...*, cit., pp. 43-55.

⁵⁸ BROGI M., *Il Comune ...*, cit., pp. 26-36.

⁵⁹ BROGI M., *Le rubriche più antiche ...*, cit., pp. 46-47.

⁶⁰ Su alcuni aspetti della prassi giudiziaria presso la curia sangimignanese cfr. CHIANTINI M., *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996, pp. XXXI-XLVI.

⁶¹ Cfr. in proposito CHIANTINI M., *Dal mondo della prassi: una raccolta di consilia della seconda metà del Duecento per la curia podestarile di San Gimignano*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, herausgegeben Baumgärtner I., Sigmaringen 1995, pp. 33-50; EADEM, *Il consilium ...*, cit.

⁶² Cfr. in proposito *Gli albori ...*, cit., *Statutum*, dist. II, rub. VI, pp. 126-127; PECORI L., *Storia ...*, cit., doc. XXVIII, p. 607.

La forma più interessante di acquisizione del modello urbano nell'elaborazione testuale della normativa locale emerge, forse, dal codice del comune di San Miniato. Questo importante centro del Valdarno inferiore, sede del vicario imperiale per l'Italia centrale fino alla fine del secolo XIII, con una popolazione di circa 5.000 abitanti, disponeva di uno statuto dai primi decenni del Duecento. Sappiamo anche che un volume contenente disposizioni antimagnatizie modellate su quelle fiorentine fu bruciato nel 1308 durante una rivolta dell'aristocrazia cittadina⁶³. Come ho già avuto modo di sottolineare in varie sedi⁶⁴, la documentazione relativa a questo *municipium* anteriore alla violenta sottomissione a Firenze (1370) fu in larga parte distrutta dai nuovi dominatori, onde segnare il distacco da un passato di autonomia per lungo tempo signorile ed ostile al guelfismo. La conoscenza dei fatti ci fa supporre che la normativa duecentesca sarebbe stata un'ottima fonte per la storia politica del periodo, dati i forti legami della compagine samminiatese con la *pars Imperii* e l'"ideologia ghibellina", da valutarsi soprattutto come forma di autonomia dalla crescente influenza della città gigliata⁶⁵.

Il più antico codice samminiatese ancora oggi conservato è un ampio volume datato 1337, diviso in cinque libri per un totale di 361 rubriche. La disposizione della materia giuridica è analoga a quella del codice sangimignanese, ma le dimensioni del dettato sono molto più consistenti e la disciplina risulta maggiormente articolata. Anche tale testo evidenzia una notevole accuratezza formale e una buona precisione tecnico-lessicale. Questa fu certamente dovuta all'opera congiunta di un collegio di notai, il quale poté avvalersi di collaboratori esterni, oltre che del modello normativo fiorentino. La dottrina alla base della statuizione samminiatese si evince con ancor maggiore chiarezza da una redazione successiva (1359), la quale, purtroppo, appare oggi frammentaria; nonché da alcuni significativi statuti di gabella (1369), redatti ai fini di disciplinare un'importante risorsa rappresentata per il comune dai dazi imposti sulle strade⁶⁶.

E' stato giustamente rilevato che lo statuto samminiatese del 1337 offre un quadro molto chiaro dell'organizzazione popolare⁶⁷. Il codice evidenzia a più riprese la piena adesione della città allo schieramento guelfo, e ribadisce la preminenza politica del *populus* nell'assetto istituzionale del governo locale. Vi si afferma, per esempio, ricorrendo ad immagini retoriche eminentemente oleografiche, che la *pars populi* assicura la «plenitudo iustitiae [...] tam parvis quam magnis», perché della giustizia ha il rispetto e il «cultus»⁶⁸. In nessun altro statuto del periodo si trova un'uguale insistenza su questi temi⁶⁹. Il testo legislativo ambiva idealmente ad indicare il *populus* non come una semplice fazione o uno schieramento contrapposto a quello magnatizio, ma quale unica forma di identità politica cui, fatta eccezione per poche famiglie di "grandi", aderiva l'intera cittadinanza samminiatese.

Tale retorica non può che essere, a nostro avviso, sospetta. Data la tradizione ghibellina del comune valdarnese e la presenza di potenti consorterie nobiliari emerse all'ombra del vicario

⁶³ Cfr. SALVESTRINI F., *Gli Statuti trecenteschi di San Miniato, Montaione e Gambassi*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa ...*, cit., pp. 19-41: 21-22. Sulla città fino ai primi decenni del sec. XIV rinvio a *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, a cura di Salvestrini F., Pisa 1994, *Introduzione*, pp. 11-42; SALVESTRINI F., *Castelli e inquadramento politico del territorio in bassa Valdelsa durante i secoli XI-XIII. L'area fra Montaione e San Miniato al Tedesco*, in *I castelli della Valdelsa. Storia e archeologia*, Atti della Giornata di Studio (Gambassi Terme, 12 aprile 1997), «Miscellanea Storica della Valdelsa», CIV, nn. 1-2, 1998, pp. 57- 80.

⁶⁴ Cfr. in primo luogo *Statuti del Comune di San Miniato ...*, cit., *Introduzione*, pp. 10-11.

⁶⁵ Sul collegamento con l'Impero come garanzia di autonomia per alcuni centri minori dell'Italia settentrionale (in particolare Crema, Chieri e Vigevano) cfr. ALBINI G., *I podestà ...*, cit., pp. 148-149.

⁶⁶ Sulla normativa e sulla realtà politico-istituzionale della città durante la seconda metà del Trecento e negli anni della definitiva sottomissione a Firenze cfr. SALVESTRINI F., *San Miniato al Tedesco. Le risorse economiche di una città minore della Toscana fra XIV e XV secolo*, «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XXXII, n. 1, 1992, pp. 95-141, in partic. pp. 133-136; MAZZONI V., SALVESTRINI F., *Strategie politiche e interessi economici nei rapporti tra la Parte Guelfa e il Comune di Firenze. La confisca patrimoniale ai "ribelli" di San Miniato (ca. 1368-ca. 1400)*, «Archivio Storico Italiano», CLVII, disp. I, 1999, pp. 3-61; SALVESTRINI F., *San Miniato al Tedesco: the Evolution of the Political Class*, in *Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, ed. Connell W. J. and Zorzi A., Cambridge 2000, pp. 242-263.

⁶⁷ MUZZIO., *L'organizzazione del populus ...*, cit., pp. 220-223.

⁶⁸ *Statuti del Comune di San Miniato ...*, cit., lib. IV, rub. 20<22>, p. 314; rub. 31<33>, p. 321.

⁶⁹ MUZZIO., *L'organizzazione del populus ...*, cit., pp. 223, 226-227.

imperiale, l'insistenza sul guelfismo e sul governo popolare erano il frutto della forzata alleanza con Firenze, sostenitrice di un "reggimento" imposto dall'esterno ma solo in parte accolto a livello locale. In tal senso lo statuto di San Miniato, se letto parallelamente ad altre fonti dell'epoca, evidenzia le importanti mascherature ideologiche che spesso caratterizzavano la progettualità legislativa; mascherature le quali, se accolte alla lettera, rischiano di travisare o di non far cogliere pienamente le istanze alla base della normazione stessa, nonché le caratteristiche di una classe di governo che, proprio attraverso il documento statutario, forniva un'idealizzata immagine di sé.

Tali considerazioni contribuiscono a spiegare la forte dipendenza del codice samminiatese dalla coeva normativa di provenienza fiorentina. Dopo la fine dell'egemonia sveva, allorché gli statuari del nuovo comune popolare cercarono un'alternativa politico-legislativa alla tradizione acquisita coi legati dell'Impero, fu giocoforza che la trovassero negli statuti di Firenze. Sebbene San Miniato fosse un comune autonomo, l'obbligata appartenenza allo schema di alleanze facente capo agli Angioini e alla città dell'Arno condizionò profondamente la legislazione locale. Solo per fare un esempio, possiamo ricordare come nel 1335 Firenze fosse impegnata nell'acquisizione di Lucca. Gli statuti samminiatesi del 1337 vietavano ogni contatto con questa città ancora contesa ai pisani e ad alcuni signori del Nord Italia; un divieto che scomparve, perché non più giustificato, nella nuova statuizione del 1359. Ma è anche su altri piani che troviamo una forte dipendenza. Basti pensare alla normativa antimagnatizia, modellata quasi alla lettera sugli Ordinamenti fiorentini⁷⁰, oppure a quella suntuaria, che si rifaceva ai testi cittadini del 1322-25⁷¹.

Vediamo più da vicino un esempio concreto di come venissero recepite a livello locale le istanze legislative del diritto comune, attraverso il filtro della normazione cittadina. Nella legislazione bizantina post-giustiniana troviamo il taglio del naso come pena prevista per delitti molto gravi quali ad esempio lo stupro⁷². Sappiamo che gli statuti veronesi del 1276 imponevano il taglio del naso alle donne e quello del piede agli uomini riconosciuti colpevoli di aver esportato illegalmente fuori dal territorio comunale derrate alimentari di importanza vitale per la città, qualora non fossero in grado di corrispondere in tempi brevi l'ammenda pecuniaria prevista in prima istanza⁷³. Gli statuti fiorentini del 1322-25 presentavano un analogo divieto di esportazione. Essi imponevano al vetturale ritenuto colpevole e impossibilitato a pagare la pena in denaro, la crudele e invalidante mutilazione del piede⁷⁴. Gli statuti samminiatesi del 1337 proibivano ogni tipo di commercio con il vicino e rivale comune di Castelfiorentino. Per i contravventori era prevista una cospicua ammenda pecuniaria. Ai vetturali inadempienti «amputetur sibi pes, si fuerit masculus, et si fuerit femmina amputetur sibi nasus»⁷⁵. Appare evidente che, pur nella varietà dei passaggi e degli influssi, la matrice giuridica di queste formulazioni attingesse a una tradizione in qualche modo comune, la quale perveniva alla quasi città sicuramente per il tramite del centro maggiore.

⁷⁰ Cfr. ad esempio l'*incipit* della rubrica «De pena mag<n>atum offendentium populares»: «Si qua persona de mag<n>atibus vel nobiles terre Sancti Miniatis vel districtu<s> ipsius offenderit vel offendi fecerit quoquo modo quocunque genere offensionis, dicto vel facto, aliquem popularem de Sancto Miniato» (*Statuti del Comune di San Miniato ...*, cit., lib. II, rub. LXXXVIII<LXXXIX>, p. 203); con quella fiorentina «De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares»: «si aliquis de magnatibus civitatis vel districtus Florentie quomodocunque interficeret vel interfici faceret, seu vulneraret vel vulnerari faceret aliquem popularem civitatis vel comitatus Florentie» (*Ordinamenti di giustizia, 1293-1993*, rist. anast. delle edd. Bonaini e Salvemini, a cura di Cardini F., Firenze 1993, rub. V, p. 49).

⁷¹ Cfr. *Statuti del Comune di San Miniato ...*, cit., lib. V, rubb. 54<55> e 55<56>, pp. 453-458; *Statuti della Repubblica Fiorentina*, ed. a cura di Caggese R., Nuova ed. a cura di Pinto G., Salvestrini F., Zorzi A., Firenze 1999 (2 voll.), *Statuto del Capitano del Popolo*, libr. V, rubb. XII-XIII, pp. 205-209. Cfr. anche GUIMBARD C., *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384*, «Archivio Storico Italiano», CL, disp. I, 1992, pp. 57-81.

⁷² Cfr. ASCHERI M., *I diritti del Medioevo italiano*, Roma 2000, p. 59.

⁷³ Cfr. SANCASSIANI G., *La legge e la campagna: gli statuti cittadini, le nuove colture, gli interventi specifici*, in *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto medioevo al secolo XX*, I, *Secoli IX-XVII*, a cura di Borelli G., Verona 1982, pp. 121-184: 126-128 e 132.

⁷⁴ *Statuti della Repubblica Fiorentina, Statuto del Podestà ...*, cit., lib. V, rub. XIII, p. 340.

⁷⁵ *Statuti del Comune di San Miniato ...*, cit., lib. V, rub. 61<62>, p. 465.

Risale allo stesso anno della legge samminiatese il primo codice conservato degli statuti di Montepulciano⁷⁶. A questa data l'importante cittadina della Toscana sud-orientale, che aveva raccolto e codificato le proprie consuetudini già nel primo ventennio del secolo XIII, si era dotata di una legislazione alquanto composita, ordinata in base a ben precise distinzioni che riflettevano la stratificazione cronologica delle norme. Allo statuto del comune e del popolo, diviso in quattro libri, seguono, infatti, alcuni ordinamenti di gabella, nonché gli articoli relativi ai cinque priori, suprema magistratura collegiale del comune, e quelli concernenti la libra fiscale.

Il volume riflette un assetto istituzionale per molti aspetti basato sul modello senese, con particolare riferimento alla normativa cittadina del 1296, volgarizzata nel 1309-10⁷⁷. Montepulciano si era data in balia al comune di Siena nel 1294. La dominazione senese, pur fra alterne vicende, rimase per gran parte del secolo XIV. L'influenza delle leggi in vigore presso la dominante è particolarmente evidente nelle rubriche del primo libro, che disciplinano l'assetto amministrativo del comune. Solo per fare alcuni esempi, ricordiamo l'articolo che fissava le procedure di accoglienza e naturalizzazione dei forestieri, in larga misura esemplato sul modello urbano⁷⁸; oppure la disciplina dei capitani di parte guelfa, che riflette quella senese sul capitano del popolo⁷⁹.

La disposizione tradizionale della materia giuridica appare in questo codice più rigida che altrove. Nel primo libro si tratta dell'ordinamento costituzionale. All'interno di esso confluisce gran parte del contenuto, se non sempre la lettera, del breve giurato del podestà. Il secondo libro è dedicato al diritto civile, sostanziale e processuale («in civilibus questionibus»); il terzo si denomina «de criminalibus». All'interno delle partizioni vi sono altri raggruppamenti tematici di rubriche. Troviamo, infatti, in fondo al terzo libro, una distinta serie di «capitula silvarum» volti alla tutela dei boschi demaniali; cui fanno seguito gli articoli sul notaio «camparie terre Montispoliciani», costituenti, molto probabilmente, la raccolta ordinata delle antiche *consuetudines* concernenti il diritto agrario e i cosiddetti "danni dati". Del quarto ed ultimo libro, quello più generico («De extraordinariis»), si conserva soltanto il rubricario. In esso si parla di ambasciatori, di rappresaglie, dell'interpretazione dello statuto e così via. Scorperate dalla *distinctio* sono le norme sul giudice sindaco, che costituiscono quasi uno statuto separato, a sua volta composto di quattro ampie partizioni. Il codice del comune si chiude con alcuni «capitula devetus» incentrati soprattutto sulla disciplina delle esportazioni.

Tornando alla Valdelsa, area di notevole vivacità normativa, ricordiamo gli statuti del comune di Colle. Questo centro presenta un'ampia raccolta di statuti e riforme relativi al periodo 1307-1407, la quale risulta, purtroppo, in larga parte frammentaria⁸⁰. Il comune si era dotato di un *constitutum* già nel 1200. A tale testo, rinnovato o ampliato durante l'anno successivo, era stato aggiunto un «breve potestatis» nel 1226. In quest'epoca, così come per San Miniato, l'adesione del

⁷⁶ *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di Morandi U., Firenze 1966. Cfr. anche CALABRESI I., *La legislazione più antica del Comune di Montepulciano (1337-1374). Le quattro riforme dello statuto comunale del 1337: contenuto e valore storico*, in IDEM, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa-1374) dello statuto del 1337*, Siena 1987, pp. 17-118; IDEM, *Glossario giuridico dei testi in volgare di Montepulciano. Saggio d'un lessico della lingua giuridica italiana*, (3 voll.), Pisa 1988-1995.

⁷⁷ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di Lisini A., Siena 1903. Fra l'altro a Siena era stata promulgata una nuova redazione statutaria proprio nel 1337.

⁷⁸ Cfr. *Statuto del Comune di Montepulciano ...*, cit., lib. I, rub. XXXVII, pp. 52-53 «De modo recipiendi aliquem in castellanum vel terrigenam Montispoliciani»; *Il Costituto del Comune di Siena ...*, cit., dist. I, rub. CLXXXVI, p. 166 «Che non sia ricevuto alcuno in cittadino di Siena, se non nel consellio generale».

⁷⁹ Per un cfr. tra la normativa senese e quella di Montepulciano, *Statuto del Comune di Montepulciano ...*, cit., *Introduzione*, pp. XIII-XIV.

⁸⁰ *Statuta antiqua Communis Collis Vallis Else (1307-1407)*, a cura di Ninci R., Presentazione di Ascheri M., Roma 1999; cui si affiancherà lo studio di NINCI R., *Colle Val d'Elsa nel Medioevo. Legislazione, politica e società*, in corso di stampa nei «Subsidia» dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Su Colle fra Tre e Quattrocento cfr. MUZZI O., *Attività artigianali e cambiamenti politici a Colle Val d'Elsa prima e dopo la conquista fiorentina*, in *La società fiorentina nel basso Medioevo. Per Elio Conti*, a cura di Ninci R., Roma 1995, pp. 221-253; EADEM, *The social classes of Colle Valdelsa and the formation of the dominion (fourteenth-sixteenth centuries)*, in *Florentine Tuscany ...*, cit., pp. 264-292.

municipium alla *pars Imperii* aveva rappresentato una garanzia di autonomia dall'influenza politica delle maggiori città vicine, ossia, nella fattispecie, Siena e Firenze⁸¹. Su tale normativa abbiamo solo notizie indirette. Il successivo codice del 1307 in dieci libri, di cui solo due conservati, prevedeva un ampio spettro di intervento legislativo ed una ben ordinata struttura formale. Lo si evince chiaramente dall'ottava partizione, che costituisce un vero e proprio statuto di gabella inserito nell'ambito del codice comunale.

Una raccolta di *Ordinamenta populi* datata 1308, con aggiunte fino al 1319, segnò l'acquisizione delle leggi antimagnatizie, anche qui ispirate alla normazione fiorentina. Queste furono inserite nello statuto come libro XI. Non troppo diversamente da quanto accadde a San Miniato, tali disposizioni contro il ceto aristocratico provocarono una violenta e insidiosa opposizione che rese sempre difficile l'affermazione definitiva del regime di popolo e dell'influenza fiorentina⁸². Si conserva poi uno statuto, sempre frammentario, del podestà, risalente al 1341, uno del comune datato 1407, e uno statuto di gabella promulgato nello stesso anno.

Abbiamo di fronte una normativa molto articolata, che, come mostra la pregevole edizione diacronica, fu destinata ad essere in larga misura confermata anche dopo la definitiva soggezione a Firenze (1349). Va, comunque, rilevato che subito dopo i patti di sottomissione il comune promulgò, in analogia al modello fiorentino, uno statuto del podestà e uno del capitano del popolo (quest'ultimo oggi interamente disperso).

L'autonomia legislativa della città di Colle fu maggiore rispetto a quella di altri centri analoghi. Prima di soggiacere all'influenza fiorentina i legislatori locali poterono avvalersi anche del ricorso all'esempio senese (in particolare ai codici del 1262 e 1296)⁸³. Del resto, secondo quanto emerge dal volume del 1341, il ventaglio di competenze istituzionali attribuite al comune come ente giuridico-territoriale risultava, nell'insieme, veramente molto ampio. Il *municipium* era il detentore di importanti beni pubblici, fra cui l'ospedale e il bosco demaniale. Esso costituiva l'organo precipuo di inquadramento giurisdizionale anche in relazione al contado circostante. La legge sanciva il ruolo del governo locale come ente di controllo e di disciplinamento sociale per l'intera popolazione cittadina e rurale.

Da parte degli organi istituzionali il livello di consapevolezza delle proprie prerogative rimase, nel tempo, alquanto elevato. Lo dimostra, fra l'altro, la sostanziale revisione del processo civile e penale condotta nella prima metà del Quattrocento, un atto di notevole spessore culturale e dalle forti implicazioni politico-giurisdizionali, che fu compiuto in regime di piena soggezione alla signoria fiorentina e alla legge della capitale⁸⁴.

Il primo statuto conservato del comune di Pescia (1339) risale all'inizio della dominazione fiorentina⁸⁵. Sappiamo, comunque, che fin dal secolo XII la cittadina era il capoluogo della vicaria lucchese di Valdinievole, e che la sua normativa dovette in seguito conformarsi alle leggi in vigore nella città del Volto Santo⁸⁶. Il codice del 1339 fu redatto a meno di due mesi dalla sottomissione a Firenze. Esso era ancora espressione della *potestas statuendi* che il comune esercitava fin dal primo Duecento. Non a caso, superato il momento di passaggio, esso fu sostituito da una nuova stesura che entrò in vigore durante l'anno successivo e che sancì con evidenza senza dubbio maggiore l'impronta dei vincitori e del loro controllo politico.

La versione più antica, per quanto caratterizzata da una brevissima vigenza, è stata oggetto di studio e di una prima edizione perché mostra le tracce dell'autonomia comunale; un'autonomia

⁸¹ MUZZI O., *I rettori forestieri a Colle Val d'Elsa (secolo XIII-1350)*, in *I podestà dell'Italia comunale ...*, cit., Parte I, vol. I, pp. 681-690: 683.

⁸² NINCI R., *La crescita politico-sociale del "populus" a Colle nell'analisi degli Statuta antiqua (1307-1407)*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa ...*, cit., pp. 57-79: 64-65.

⁸³ *Ibidem*, p. 58.

⁸⁴ NINCI R., *Statuti e riforme colligiane dalla fine del Medioevo all'Età Moderna. Un abbozzo di ricerca*, «Archivio Storico Italiano», CLII, disp. IV, 1994, pp. 701-733: 714-715. Cfr. anche IDEM, *La crescita politico-sociale ...*, cit., p. 59; MUZZI O., *L'organizzazione del populus ...*, cit., pp. 227-229.

⁸⁵ *Lo statuto di Pescia del 1339*, a cura di Onori A. M., Pistoia 2000.

⁸⁶ Sulla città in epoca comunale cfr. *Pescia e la Valdinievole nell'età dei Comuni*, a cura di Violante C. e Spicciani A., Pisa 1995.

che, in rapporto alla normazione pesciatina, significava adesione al modello lucchese, rappresentato dagli statuti del 1308 e, soprattutto, del 1331. Naturalmente nel dettato non compare più alcun riferimento al dominio di questa città. Tuttavia è facile rilevare come il titolo di alcune rubriche sia lo stesso di quello degli articoli lucchesi. Anche nel caso in questione il codice del centro minore si apparentava alla legge di elaborazione urbana specialmente nella disciplina del diritto privato, nei reati penali e nella repressione del danno dato; mentre esprimeva con più chiarezza le esigenze locali in relazione ai compiti dei magistrati campestri, alla regolamentazione delle attività economiche, alla salvaguardia delle strutture e delle infrastrutture territoriali, alle norme-provvedimento di carattere amministrativo. Sebbene la dominazione fiorentina fosse ancora agli inizi, sono stati osservati alcuni influssi dello statuto del podestà promulgato dalla Repubblica nel 1325, soprattutto sulla procedura civile e criminale⁸⁷.

A prescindere dall'assimilazione dei modelli urbani, la complessità e la ricchezza dello statuto pesciatino evidenziano il rilievo di questa quasi città toscana. Il codice è diviso in sette libri caratterizzati da una minuziosa capillarità legislativa espressa in ben 283 rubriche. Le disposizioni in materia di diritto e procedura penale enumerano, con dettagliata gradazione, tutti i reati, da quelli contro la persona a quelli lesivi della proprietà, dell'ortodossia religiosa e della morale. Vi compare, quindi, la pena per tutte le infrazioni la cui ammenda non superasse le 5 lire di fiorini piccioli. In tal senso, pur essendo lo statuto di una città soggetta, il codice pesciatino ha un ampio spettro di intervento, certamente ereditato dalla tradizione precedente. Ciò che sembra connotare in misura maggiore tale raccolta legislativa come lo statuto di una quasi città sono le ventisei rubriche suntuarie del IV libro; una normativa di carattere squisitamente cittadino per molti aspetti esemplata sulla regolamentazione di Firenze⁸⁸.

5 - *La normativa quattrocentesca.*

L'ultima grande stagione degli statuti municipali va collocata, per la Toscana, nella prima metà del Quattrocento. Essa è collegata, ormai in larga misura, alla progressiva definizione dello stato regionale e all'affermazione del dominio facente capo a Firenze. Nel complesso politico-territoriale governato dalla Repubblica, che intorno al 1450 superava i due terzi della regione, la redazione e la revisione della normativa statutaria divennero fondamentali strumenti di governo. I nuovi statuti fiorentini del 1409 e 1415 si configurarono idealmente come leggi valide per tutto lo stato, e furono sovrapposti alle normazioni locali, peraltro confermate e approvate dal centro. La signoria sollecitò i comuni soggetti a riformare o a stilare per la prima volta le loro carte statutarie, seguendo in primo luogo le tradizioni del posto, ma nel pieno rispetto dell'autorità fiorentina.

Allorché la capitale estese il proprio controllo ad importanti città come Arezzo, Pistoia e Pisa, nonché a centri significativi quali San Miniato e Sansepolcro, incorporò strategicamente i loro antichi contadi, siglando con questi ultimi patti diretti di sottomissione⁸⁹. La scissione dei legami con le antiche dominanti, sul momento gradita dalle comunità rurali che preferivano un signore più potente e più lontano, si espresse in primo luogo attraverso una nuova statuizione, in larga misura condotta seguendo l'esempio fiorentino⁹⁰. Gran parte degli statuti fu quindi elaborata o radicalmente riformata durante tale periodo. La massiccia diffusione delle redazioni normative come forma precipua di decentramento amministrativo fece del caso fiorentino una realtà eccezionale, per molti aspetti diversa dalle altre compagini toscane, nonché dagli stati dell'Italia padana⁹¹.

⁸⁷ *Lo statuto di Pescia*, cit., *Introduzione*, pp. XXXI-XXXVII.

⁸⁸ Cfr. in proposito anche FRANCESCONI G., *Gli statuti rurali del territorio pistoiese. Ipotesi d'intervento e prospettive di ricerca*, «Buletto Storico Pistoiese», XCVIII, 1996, pp. 49-72: 56-57.

⁸⁹ CHITTOLINI G., *La formazione ...*, cit., pp. 292 sgg.; FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti, città, territori ...*, cit., pp. 69-124: 91-93. Una maggiore continuità fra città soggette e contadi in età moderna è vista da MANNORI L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 55-73.

⁹⁰ Cfr. in proposito IMBRIACI S., *La giurisdizione criminale in alcune podesterie minori dello Stato fiorentino alla fine del XIV secolo*, «Ricerche Storiche», XXI, n. 2, 1990, pp. 415-440.

⁹¹ Cfr. BALESTRACCI D., *Signorie, comunità e città. Le autonomie nella Toscana medievale (XIII-XV secolo)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, Atti del Convegno (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di Dondarini R., Cento 1995, pp. 185-205: 192, 194-195; ma per la repubblica senese cfr.

Il Quattrocento appare, dunque, maggiormente interessante in rapporto allo studio degli statuti rurali che non per la normativa delle quasi città. Se si eccettuano i grandi codici composti nella capitale, il secolo si configura come un periodo di crisi per l'intera produzione statutaria urbana. Il proliferare delle carte relative a piccoli centri e la progressiva introduzione delle leggi fiorentine sottrassero sfere di competenza e ambiti geografici di vigenza ai testi delle antiche città-stato indipendenti.

Non mancarono, comunque, importanti redazioni che assimilarono il modello offerto da Firenze e accolsero le nuove forme della retorica umanistica. E', ad esempio, il caso di Borgo Sansepolcro, dove, nel 1441, anno della sottomissione, il commissario fiorentino inviato presso la città dettò subito uno statuto ampio e articolato destinato a sancire i nuovi rapporti di potere⁹². Il codice è diviso in quattro libri. Ad una prima partizione riguardante soprattutto le innovazioni istituzionali, fra cui l'introduzione del citato commissario, di un gonfaloniere di giustizia, di due conservatori, di un consiglio, di un capitano del popolo e di un bargello - tutti fiorentini eccettuati i conservatori, espressione del ceto eminente locale -, seguono un «Liber secundus causarum civilium» e un «Liber tertius de maleficiis seu causis criminalibus». La quarta parte è, come al solito, quella più eterogenea. Essa contiene articoli che vanno dalla tutela dell'abbazia camaldolese alla corretta determinazione dei confini territoriali.

Tale volume, da un lato evidenzia la piena sudditanza del regime borghigiano, la cui funzione deliberante risulta vincolata in misura maggiore che altrove (data la recente acquisizione e la posizione ai confini del dominio) alle direttive emanate dalla città dominante e alla giurisprudenza civile e penale di quest'ultima; dall'altro sottolinea la natura urbana della comunità, una natura implicitamente riconosciuta dai fiorentini proprio attraverso la definizione di un complesso apparato di governo. Tuttavia l'importanza di questo capoluogo e la sua stessa dimensione in qualche modo cittadina sono affidate alla legittimazione del potere superiore. Ancor più che in passato la quasi città appare tale in funzione della città maggiore e riceve da questa, tramite il testo costituzionale, gli elementi normativi della sua stessa identità.

Il secolo XV più che nuove statuizioni conobbe soprattutto riforme e *additamenta*. I fiorentini non mirarono, in via di priorità, all'abrogazione o alla sostituzione delle leggi preesistenti. Essi cercarono, semmai, di controllare e limitare la capacità di giurisdizione delle comunità locali. Ad esempio vietarono il cumulo di cariche nelle mani di poche famiglie eminenti, onde neutralizzare i nuclei di potere potenzialmente concorrenti al loro dominio superiore. Tuttavia gli statuti non fissarono soltanto i nuovi spazi operativi dell'egemonia fiorentina. Essi servirono a sancire in via definitiva prerogative e privilegi delle antiche *universitates*; ossia quegli ambiti di autonomia che le unità territoriali, fossero queste città o piccoli centri rurali, difesero tenacemente fino alla piena età moderna. A questo proposito appare interessante che su alcune materie i codici della dominante e quelli dei centri ad essa soggetti, tutti vincolati all'approvazione fiorentina, prevedessero norme e soluzioni legislative talora diverse o addirittura contrastanti⁹³. La strategia politica mirante alla pacificazione e al controllo *super partes* delle dinamiche locali ebbe sempre il sopravvento sulla volontà di omologazione.

La frammentarietà normativa rappresentata dagli statuti fu lasciata in eredità dal regime repubblicano alle amministrazioni municipali del granducato mediceo. Ne è prova eloquente, ancora a metà Settecento, una significativa testimonianza fornita da Pompeo Neri. Egli

anche MARRARA D., *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'Unificazione d'Italia*, Siena 1961, p. 152.

⁹² Cfr. POLCRI F., *Gli statuti fiorentini di Sansepolcro (1441)*, in *La Valtiberina, Lorenzo e i Medici*, a cura di Renzi G., Firenze 1995, pp. 163-181. Sulla città in questo periodo: PINTO G., *Borgo Sansepolcro: un centro minore della Toscana tra Medioevo e prima età moderna*, ivi, pp. 151-161; SALVESTRINI F., *Proprietà fondiaria e gerarchie sociali a Borgo Sansepolcro fra XV e XVI secolo (dalle fonti fiscali dello stato fiorentino)*, in *Itinerari appenninici, "loca sancta" e società dall'antichità al Medioevo*, Atti del Convegno (Sansepolcro, Badia Tedalda, Sestino, 7-9 novembre 1997), pp. 417-431, in corso di stampa.

⁹³ Cfr. CHITTOLINI G., *La formazione ...*, cit., pp. 315-317; FASANO GUARINI E., *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di Storia Moderna*, vol. I, a cura di Mirri M., Pisa 1976, pp. 1-94: 6-10; BLACK J., *Constitutional ambitions, legal realities and the Florentine state*, in *Florentine Tuscany ...*, cit., pp. 48-64: 49.

sottolineava, ormai in età lorenese, come gli statuti del contado fossero una sorta di appendice normativa dei costituiti fiorentini ancora in vigore nella capitale, mentre i codici delle comunità comprese nel distretto (fra cui gran parte delle quasi città) presentassero non pochi elementi di autonomia e sancissero le numerose *libertates* locali⁹⁴. Se, come è stato più volte sottolineato, lo stato regionale fiorentino si formò per giustapposizione di realtà politico-territoriali e di compagini giurisdizionali tradizionalmente differenti, la normativa fu lo specchio di tale complessa realtà⁹⁵.

Lo strumento principe che segnò il passaggio dalla semplice *accomandigia* o balia fiorentina al pieno inserimento nel territorio della Repubblica attraverso la stipula dei capitoli di sottomissione, fu la riforma e l'approvazione degli statuti municipali. Questa verifica di competenza da parte della dominante (affidata ai priori fino al 1380, quindi a quattro approvatori di volta in volta estratti) divenne il vincolo imprescindibile alla validazione delle nuove leggi e la condizione per il mantenimento della *potestas statuend⁹⁶*. Tale procedimento, lungi dall'essere un riconoscimento solo formale e simbolico, rappresentò un'effettiva trasmigrazione di *iurisdictio*, esercitata in prima istanza dal governo centrale⁹⁷. Sebbene in sede dottrina, sulla base del noto passo del *Digestum Vetus*: «Lex Omnes populi, ff. De iustitia et iure» (Dig. 1.1.9), non si attribuisse all'approvazione superiore il potere di conferire validità allo statuto - il quale era già di per sé legittimo⁹⁸ -, i fiorentini ne fecero una prassi di governo, e la applicarono costantemente alle normazioni di ogni tipo.

Tutto ciò, come dicevamo, non determinò una maggiore uniformità legislativa, ma contribuì a ridurre il rilievo politico e giuridico degli statuti relativi ai centri soggetti⁹⁹. Molte prerogative e tratti peculiari, per quanto fortemente rivendicati dai comuni, finirono per configurarsi come semplici formalità. Basti pensare, per esempio, al privilegio in base al quale, nell'esplicitare la gerarchia delle fonti del diritto, gli statuti di Volterra e quelli di Cortona, al pari dei testi pistoiesi, aretini e pisani, rinviavano in seconda istanza allo *ius commune* e non alla normativa di elaborazione fiorentina. E' del resto significativo che gli ufficiali della dominante inviati a reggere i centri del territorio non giurassero sui singoli capitoli di sottomissione ma sugli statuti in vigore nelle località amministrate. Tuttavia queste concessioni attenevano più alla strategia politica che alla normale prassi di governo. Le troviamo, infatti, applicate (e magari talora revocate) anche in relazione a comunelli minori, quali ad esempio Fucecchio e Barga; mentre gli statuti di un centro come Prato mettevano al secondo posto la legge fiorentina¹⁰⁰.

Nella generale decadenza dei comuni minori, gli statuti composti nelle quasi città persero progressivamente il loro antico valore e si differenziarono sempre di più dalle normazioni urbane. A partire soprattutto dal primo Cinquecento gran parte dei maggiori centri toscani pubblicò a

⁹⁴ NERI P., *Discorso primo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle Leggi municipali della Toscana* sotto il 31 maggio 1747, in NERI BADIA J. B., *Decisiones et responsa juris*, Florentiae 1776, vol. II, pp. 501-502; cfr. in proposito FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle comunità toscane nell'età moderna*, in Atti del 3° Convegno delle Società Storiche Toscane (Castelfiorentino, 4 novembre 1978), «Miscellanea Storica della Valdelsa», LXXXVII, nn. 2-3, 1981, pp. 154-169: 161.

⁹⁵ In tal senso andava, per esempio, la scarsa definizione teorica della dominazione fiorentina e l'assenza di riferimento alla gerarchia delle fonti tra testi di comunità soggette e leggi fiorentine negli statuti della Repubblica del 1409 e 1415; senza contare il passo esplicito di quest'ultimo codice che affermava la vigenza extraurbana della normazione cittadina, «salvis semper specialibus statutis et iuribus locorum» (cfr. FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette ...*, cit., pp. 87-88).

⁹⁶ Cfr. *Ibidem*, pp. 81-82, 97; MARTINES L., *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton NJ 1968, p. 419. Sulla dottrina giuridica relativa a questa prassi e alla sua legittimità BLACK J., *Constitutional ambitions ...*, cit., pp. 53-58.

⁹⁷ Cfr. in proposito CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Milano 1982, pp. 59-65.

⁹⁸ Anche se vi furono dottori che teorizzarono gli statuti delle città dominanti come fonti di diritto comune per i territori soggetti (FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette ...*, cit., p. 83).

⁹⁹ Cfr. in proposito CHITTOLINI G., *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori ...*, cit., pp. 7-45: 7-8, 31; QUAGLIONI D., *La legislazione del principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di Gensini S., Atti del Convegno (San Miniato, 20-23 ottobre 1994), Pisa/Roma 1996, pp. 1-16: 3-5, che sottolineano, comunque, la lunga durata della normativa municipale presso le città soggette, nonché l'attaccamento allo statuto quale simbolo di identità e di antica libertà, strumento legislativo tutto sommato efficace per limitare, a livello delle comunità locali, i tentativi di uniformazione imposti dal centro.

¹⁰⁰ Cfr. BLACK J., *Constitutional ambitions ...*, cit., p. 61.

stampa i propri codici statutarî. Tale operazione fu condotta anche allo scopo di valorizzare quanto restava dello *ius* municipale, per molti aspetti svuotato del suo potere coercitivo¹⁰¹. Significativamente da questo processo restarono escluse tutte le quasi città¹⁰², non meno attaccate delle maggiori al valore simbolico degli statuti, ma sprovviste della lungimiranza e forse anche dei mezzi per dar seguito a progetti ormai pi grandi di loro.

5 - *Gli statuti delle "quasi città". Bilancio e prospettive nelle edizioni e negli studi.*

Gli statuti medievali godono da gran tempo di un notevole interesse da parte degli studiosi. Per quanto riguarda la Toscana, praticamente non si contano le edizioni di testi e le ricerche di carattere storico-erudito dal secolo XVII fino ai nostri giorni. E' stata soprattutto la stagione positivista, fra tardo Ottocento e primo Novecento, che ha prodotto buona parte degli strumenti disponibili. La tradizione aperta dagli studi di Francesco Bonaini e dalla prestigiosa scuola fiorentina di paleografia da lui fondata nel 1858, nonch l'attivit di personaggi di rilievo, come Romolo Caggese e Ludovico Zdekauer, hanno contribuito a valorizzare le antiche fonti normative¹⁰³.

Da alcuni decenni, tuttavia, la produzione statutaria degli enti territoriali (soprattutto comuni, podesterie e leghe di popoli) è divenuta oggetto di una rinnovata attenzione, profondamente diversa dalla "nomolatria" ottocentesca¹⁰⁴. Essa si accompagna a una pi vasta utilizzazione delle testimonianze legislative e dello *ius* municipale come fonti per numerose discipline storiche. I primi sintomi di questo mutamento risalgono agli anni '60 del secolo appena concluso; la maggior parte dei lavori è dell'ultimo ventennio. Nel 1981 una rivista locale, la "Miscellanea Storica della Valdelsa", pubblicava gli atti di un convegno del 1978 dedicato allo studio degli statuti, osservati in una prospettiva non solo storico-giuridica¹⁰⁵. Per altro verso, ancora sul finire degli anni '80, alcuni contributi di Mario Ascheri e Duccio Balestracci rilevavano l'insufficienza degli studi e delle edizioni relativi a vari codici delle città pi importanti, e suggerivano una maggiore attenzione storiografica per le raccolte normative delle comunit minori¹⁰⁶.

Nel corso dell'ultimo decennio la situazione si è ulteriormente evoluta. Molti dei testi per cui i due autori auspicavano un'edizione sono stati oggetto di pubblicazione e di studio. Ricerche fondamentali di Mario Ascheri, Elena Fasano Guarini, Giorgio Chittolini e Piero Fiorelli, per non citare che alcuni, hanno contribuito a chiarire la realt statutaria e storico-giuridica dei comuni toscani. L'esistenza di attive Deputazioni e Societ Storiche locali¹⁰⁷, di importanti e articolati progetti accademici, nonch di lodevoli iniziative individuali supportate da lungimiranti amministrazioni locali, ha senza dubbio favorito il proliferare delle iniziative. Il panorama risulta

¹⁰¹ Rinvio in proposito a SALVESTRINI F., *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, «Quaderni Medievali», XLVI, 1998, pp. 101-117.

¹⁰² In questo la situazione toscana appare diversa da quella lombarda, dato che qui molti centri minori ricorsero alla stampa dei propri statuti (cfr. STORTI STORCHI C., *Edizioni di statuti del secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed et moderna*, in *Dal dedalo statutario ...*, cit., pp. 193-218).

¹⁰³ Cfr. SALVESTRINI F., *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutarî, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina ...*, cit., vol. I, pp. IX-LII; ZORZI A *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi, ivi*, pp. LIII-CI. Sulla tradizione storiografica ed editoriale italiana si veda ora la sintesi di PENE VIDARI G. S., *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, a cura di Bulgarelli S., Casamassima A., Pierangeli G., Roma/Firenze 1999, pp. XI-XCVI.

¹⁰⁴ La definizione è in SANTARELLI U., *Lo statuto "redivivo"*, «Archivio Storico Italiano», CLI, disp. II, 1993, pp. 519-526: 520.

¹⁰⁵ *Atti del 3° Convegno delle Societ Storiche Toscane*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», LXXXVII, nn. 2-3, 1981, con interventi di Pampaloni G., Santarelli U., Prunai G., Fasano Guarini E.

¹⁰⁶ ASCHERI M., *Le fonti statutarie: problemi e prospettive da un'esperienza toscana*, in *Legislazione e societ nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1990, pp. 55-70: 56-58; BALESTRACCI D., *Gli statuti toscani: edizioni e studi*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Ferentino 1991, pp. 269-282; IDEM, *Personaggi*, pp. 20-23. Per una bibliografia delle edizioni statutarie disponibili in quel momento a livello nazionale cfr. ASCHERI M., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-285.

¹⁰⁷ Cfr. al riguardo MARCUCCI M., CREVANIN., *Accademie e istituzioni culturali in Toscana*, a cura di Adorno F., Firenze 1988.

oggi per molti aspetti frammentato. La natura spesso episodica delle operazioni editoriali ha indotto forti discrepanze nella qualità dei risultati. Tuttavia siamo di fronte a una stagione di studi che, interpretando e rinnovando la tradizione erudita sulla scia di interessi sostanzialmente nuovi, vede ancora lo statuto come fonte privilegiata per accedere alla ricerca sulla Toscana comunale.

Tutto ciò si è evidenziato con notevole chiarezza in occasione del censimento condotto per la *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, in cui la Toscana è emersa fra le altre regioni per il numero più alto di segnalazioni bibliografiche¹⁰⁸. Si raccolgono ormai i frutti di lavori significativi, come quelli promossi in Lucchesia da Antonio Romiti, per Pisa da Paola Rossetti e Claudia Storti Storchi, a Siena dal gruppo di lavoro coordinato da Mario Ascheri, a Pistoia da Natale Rauty e da alcuni suoi collaboratori; cui va aggiunta l'attività della Deputazione di Storia Patria per la Toscana e del Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università di Firenze, presso il quale un gruppo di ricercatori coordinato da Giuliano Pinto sta approfondendo lo studio della legislazione fiorentina.

Importanti sono state anche le opere di inventariazione promosse dall'Archivio di Stato di Firenze; nonché le indagini di storia della lingua giuridica e di lessicografia condotte sui testi legislativi in volgare dalla scuola di Piero Fiorelli presso l'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Firenze, e dall'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche della stessa città, in collegamento con l'Accademia della Crusca, anche in funzione del nuovo *Vocabolario italiano*¹⁰⁹. Infine, è ora possibile conoscere l'entità del patrimonio a stampa grazie alla *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani* raccolta da Leonardo Raveggi e Lorenzo Tanzini¹¹⁰.

L'aver colmato molte lacune e il poter disporre di numerosi strumenti non implica il raggiungimento di buon livello di conoscenza per tutti i centri della regione dotati di statuto. Importanti città minori come Prato, Cortona, Sansepolcro e Massa Marittima attendono ancora un'organica pubblicazione e uno studio circostanziato dei loro codici principali¹¹¹. In ogni caso, giunti a questo punto, occorre procedere in un modo diverso. E' stata più volte sottolineata dagli "addetti ai lavori" la necessità di orientare ricerche ed edizioni in modo da coordinare e controllare le iniziative¹¹². Potendo ormai disporre di numerosi testi a stampa, è necessario passare a una stagione di confronti. Troppo spesso la ricerca è avanzata autonomamente per ogni singolo centro,

¹⁰⁸ *Bibliografia Statutaria italiana, 1985-1995*, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1998, *Toscana*, coordinata da Balestracci D. e Salvestrini F., pp. 125-144.

¹⁰⁹ I risultati di queste attività si possono verificare nei siti internet: <http://www.idg.fi.cnr.it/ita/idg/storia/storia.htm> e <http://www.dds.unibo.it/statuti>. Cfr. anche BAMBI F., CONIGLIELLO L., *Iura Propria: gli statuti a stampa (1475-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze*, Programma CD-Rom n° 4/C © 1999, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto. Per l'edizione di normative in volgare d'ambito urbano è opportuno segnalare il nuovo e pregevole volume *Ordinamenti, provvisioni e riformazioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, a cura di Azzetta L., Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2001; nonché l'edizione degli statuti fiorentini volgarizzati del podestà e del capitano del popolo (1355), cui attende chi scrive.

¹¹⁰ *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani, secoli XII-metà XVI*, a cura di Raveggi L. e Tanzini L., con una presentazione di Zorzi A., Firenze 2001. La raccolta è destinata ad essere aggiornata nell'ambito della collana digitale curata da A. Zorzi «Fonti normative della Toscana tardo medievale» pubblicata sul server web del Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università di Firenze all'indirizzo internet <http://www.dssg.unifi.it/fonti>.

¹¹¹ Per Massa cfr. BALDINACCI S., FABRETTI G., *L'Arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze 1989, pp. 71-104.

¹¹² Cfr. FASOLI G., *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, Atti del Convegno tenuto in occasione del 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano, vol. I, *Relazioni*, Roma 1977, pp. 173-190: 179-180; ASCHERI M., *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, «Nuova Rivista Storica», LXIX, 1985, fasc. 1-2, pp. 95-106; IDEM, *Diritto medievale e moderno*, pp. 260-261; PIERGIOVANNI V., *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 79-98: 82, 94, 96-98; ASCHERI M., *Introduzione. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi*, cit., vol. VII, a cura di Pierangeli G. e Bulgarelli S., Firenze 1990, pp. XXXI-XLIX: XLVII-XLVIII. Cfr. anche CHITTOLINI G., *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario ...*, cit., pp. 171-192: 172-174; DONDARINI R., *Statuti italiani e statuti bolognesi tra ritardi, rigidità e nuove prospettive*, «Il Carrobbio», XXV, 1999, pp. 13-28; distribuito in formato digitale da "Reti Medievali".

e non sono state approfondite a sufficienza le comparazioni fra la normativa delle città maggiori e minori, o tra queste e le carte delle comunità rurali, così come tra gli statuti e il diritto comune. Ulteriori analisi in tal senso contribuirebbero a chiarire e a definire con precisione la circolazione di modelli e di scelte legislative che nel presente contributo abbiamo soltanto suggerito. A questo scopo, proprio lo studio degli statuti relativi ai centri intermedi può offrire interessanti spunti di riflessione per meglio delineare, sfumare ed illustrare il rapporto fra "diritto posto" e "diritto largito", così come la gerarchia delle fonti del diritto, nonché i percorsi seguiti dagli statutari di professione (fossero questi giuristi o semplici notai) e dagli ufficiali forestieri attraverso i vari comuni, essendo essi i veicoli sicuramente più diretti delle influenze normative e delle scelte redazionali.

Studi in tal senso fornirebbero una maggiore conoscenza di aree statutarie relativamente omogenee (*Stadtrechtsfamilien*), connesse ai modelli legislativi offerti da alcune città egemoni, a loro volta mediatrici del diritto comune¹¹³. Si potrebbe anche recuperare, *sub specie* normativa, l'idea di un "sistema" urbano integrato fra grandi città e comuni minori che insistevano su ben precise aree territoriali; sistema da intendersi come ambito di interrelazione che assumeva una connotazione necessariamente gerarchica, poiché i nuclei cittadini maggiormente consistenti "esportavano" gran parte dei modelli normativi, a prescindere dai legami di dipendenza politica.

Proprio a questo riguardo, possiamo rilevare come ogni sistema locale fosse profondamente permeato dagli influssi legislativi del diritto comune e da quelli delle grandi coordinazioni sovracittadine, quali, in primo luogo, la grande lega guelfa. Ciascuno di essi, però, presentava caratteristiche tali da identificare elementi in qualche modo "regionali". Queste forme di relazione sono state giustamente messe in discussione qualora intese come estensioni all'età comunale di realtà politico-istituzionali e "reti" urbane moderne¹¹⁴. Tuttavia l'idea di un sistema integrato ancora oggi riconoscibile nelle testimonianze conservate può essere accolta per le città dei secoli XIII-XIV dal punto di vista della produzione legislativa, che è poi summa di esperienze di vastissima proporzione. Tale schema di mediazioni politico-normative, che fu anche veicolo di influenze culturali, da un lato riconferma l'importanza degli statuti per conoscere la natura delle istituzioni comunali, dall'altro evidenzia lo *ius* municipale quale sede di raccordo dei diritti locali e specchio dei rapporti tra nuclei demici differenti.

La fonte normativa, da sempre privilegiata, appare ancora una volta la testimonianza chiave non solo per studiare la storia di un centro urbano, ma anche per osservarlo in relazione al mondo esterno. Essa evidenzia, nella varietà delle tipologie insediative, quel qualcosa che, al di là di un troppo rigido nominalismo o di univoche definizioni sostanzialmente impossibili, si è accettato di chiamare con il termine polisemico, senza dubbio corretto, di "quasi città".

¹¹³ Si pensi al rilievo che hanno avuto le normative dei centri minori nell'elaborazione di nuovi e importanti concetti come quello di *Statutencodex*, studiato in rapporto all'Italia settentrionale (cfr. i contributi in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts ...*, cit.).

¹¹⁴ Cfr. GINATEMPO M., *Gerarchie demiche e sistemi urbani nell'Italia bassomedievale: una discussione*, «Società e Storia», XIX, n. 72, 1996, pp. 347-383, in partic. 347-354 e 364-365.